

Gli effetti del mancato coordinamento tra Cnc e norme sugli istituti deflattivi del fallimento

Negoziazione con scarso appeal

Non è prevista la possibilità di recuperare l'Iva già versata

Pagina a cura

DI MARCELLO POLLIO E
GIORGIO FRIGERIO

La composizione negoziata della crisi d'impresa, introdotta dal dl 118/2021, convertito nella legge 147/2021 (Cnc) è certamente una via di salvaguardia delle imprese che non riescono a pagare i debiti alle scadenze, tuttavia rischia di perdere appeal a causa dello scarso coordinamento con le altre disposizioni fiscali applicabili agli istituti deflattivi del fallimento. L'accesso alla Cnc, infatti, permette di ottenere le misure cautelari che bloccano le azioni esecutive e i pignoramenti dell'Agente della riscossione, ma alcune disposizioni non rendono sempre vantaggiosa la definizione tramite accordi prettamente negoziali. Il legislatore, infatti, non ha ancora adeguato le disposizioni che si occupano di note di variazione Iva, della detassazione da sopravvenienze attive e del trattamento delle perdite fiscali in situazioni di crisi. Per effetto del mancato coordinamento normativo tra l'art. 14 del dl 118/2021 e l'art. 26, comma 3-bis, del dpr 633/1972 non sembra, inoltre, possibile per il creditore emettere la nota di variazione con Iva in seguito alla decurtazione patrimoniale concessa al debitore in conseguenza delle trattative concluse nell'ambito della composizione negoziata della crisi, non potendo, così, portare in detrazione l'eventuale Iva versata a suo tempo.

Recupero dell'Iva incerto. Il creditore così può avere interesse che il debitore anziché concludere nella Cnc un accordo negoziale previsto dal primo comma dell'art. 11 dl 118/2021, provveda a concludere un piano attestato di ri-

sanamento o un altro istituto della legge fallimentare, permesso ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3. Il coordinamento alla disposizione fiscale (art. 26 dpr 633/72), per la verità, è presente nella relazione illustrativa del dl 118/2021 giacché la Cnc vuole che sia allineata alle procedure concorsuali e preconcorsuali già in uso, per le quali è generalmente prevista l'emissione della nota di variazione con Iva, al fine concedere al creditore il vantaggio del recupero dell'imposta non riscossa e di favorire il buon esito delle trattative.

La soluzione era stata indicata e, tra gli emendamenti proposti in senato in sede di conversione del dl 118/21, c'era l'adeguamento dell'art. 26, comma 3-bis, dpr. 633/1972, al fine di includere e richiamare i contratti della Cnc. Tra i dubbi, superabili con le soluzioni dell'art. 11, commi 2 e 3 della legge 147/21, ve ne sono altri.

Perdite su crediti senza paracadute. Analizzando nel dettaglio l'art. 14 legge 147/21 emergono, infatti, alcune criticità in materia fiscale. Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti è necessario individuare il momento in cui sussistono gli elementi certi e precisi nonché il periodo di competenza fiscale in cui rilevare la deduzione. Generalmente, nelle procedure concorsuali e preconcorsuali, gli elementi certi e precisi si verificano alla data del provvedimento giudiziario che dichiara aperta la procedura ovvero dell'iscrizione nel registro delle imprese del piano attestato. L'art. 14 non fornisce però alcuna precisazione al riguardo, limitandosi a richiamare l'art. 101, comma 5, del Tuir in tema di deducibilità delle perdite su crediti. Salvo diversi chiarimenti, gli elementi certi e precisi sussistono alla data di pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti e degli accordi conclusi all'esito della composizione negoziata. Non sembra però che il fisco possa contestare la carenza di elementi per la deducibili-

tà. In merito alla competenza fiscale, non è stato richiamato il comma 5-bis del medesimo art. 101 del Tuir. Anche per la Cnc sembra ragionevole dedurre la perdita su crediti nel periodo della sua imputazione in bilancio, anche quando sia imputata in un periodo di imposta successivo a quello in cui emergono gli elementi certi e precisi, ovvero, come detto, vengano

pubblicati nel registro delle imprese i contratti e gli accordi conclusi all'esito della Cnc.

I dubbi fiscali del debitore. Le criticità esistono anche dal lato del debitore. Difatti, l'art. 14 del dl 118/2021 nel richiamare l'art. 88, comma 4-ter, del Tuir, non fornisce alcuna indicazione in merito al periodo del comma 4-ter a cui fare riferimento. Considerato che la Cnc è volta al recupero della continuità aziendale, sembra obbligatorio dover far riferimento al secondo periodo del comma 4-ter, facendo sì che le sopravvenienze attive da esdebitazione non risultino fiscalmente rilevanti per la sola parte eccedente i tax attributes riportabili dall'impresa, ovvero le perdite fiscali accumulate, le eccedenze Ace riportabili e gli interessi passivi indeducibili.

Nella definizione bonaria della Cnc può presentarsi anche il caso in cui l'impresa generi sia una sopravvenienza attiva da esdebitazione che altri redditi imponibili, con la conseguenza di dover individuare il corretto criterio di utilizzo delle perdite fiscali. In assenza, ancora, di precise indicazioni, appare ragionevole utilizzare le perdite pregresse in abbattimento degli altri redditi sino al limite dell'80% e, successivamente, in misura piena per l'abbattimento della sopravvenienza da esde-

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901



bitazione, la quale risulterà de-tassata per la sola eccedenza (ri-sposte alle istanze di interpello 85 del 26 novembre 2018 e 120 del 20 dicembre 2018).

Transazione fiscale off li-mit. Il debitore caricato di un eccessivo fardello tributario, che necessita di trovare un accordo con stralcio dei debiti, se accede alla Cnc non ha possibilità di trattare con il fisco fuori dagli ordi-nari strumenti. Solo l'utilizzo della transazione fiscale ex art. 182 ter legge fallimentare (lf) permette tale opzione. Con tale istituto, infatti, chi non può pagare per intero imposte gestite dall'Agenzia delle entrate o debiti verso gli enti previdenziali può proporre una dilazione o un pagamento ridotto. Soluzione che oggi è maggiormente possi-bile in conseguenza delle novità apportate all'art. 182 ter dalle recenti modifiche previste dall'art. 3 dl 125/20, convertito in legge 248/20 e dall'art. 20 del dl 118/21.

Tuttavia, la transazione fisca-le ex art. 182 ter può essere usa-ta solo nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, 182 septies e 182 no-vies lf. Sia l'esperto negoziatore della Cnc sia il debitore dovràn-

no quindi indirizzare la conclu-sione delle trattative non già ex comma 1 dell'art. 11 legge 147/21, bensì con gli strumenti dei successivi commi 2 e 3, quan-do, appunto, le prime soluzioni non sono percorribili. La soluzio-ne esiste, ancorché l'impresa che intenda accedere e utilizza-re la Cnc è obbligata ancora una volta a fare ricorso, post trattati-ve della Cnc, a chiedere al tribu-nale fallimentare di omologare uno strumento concorsuale. Chi è caricato di debiti fiscali e previdenziali, insomma, non può rimanere fuori dalle aule del tribunale, salvo possa paga-re per intero il proprio debito e sia, quindi, sufficiente per lui ot-tenere la magra consolazione degli effetti tributari portati dal-le misure premiali dell'art. 14 della legge 147/2021, ovvero: (a) gli interessi sui debiti tributari ridotti alla misura legale (com-ma 1) e le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applica-zione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determi-nato termine dalla comunicazio-ne dell'ufficio che le irroga, ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di Cnc (comma 2). Un

po' poco. L'ulteriore possibile be-neficio è previsto dall'art. 14, comma 4, il quale permette al debitore che conclude la Cnc con gli accordi interni previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a) o c), che l'Agenzia delle entrate conceda all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscri-tta anche dall'esperto, una ra-teizzazione ampliata fino a un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non anco-ra iscritte a ruolo, e relativi ac-cessori. Cosa ben diversa dallo stralcio dei debiti erariali e pre-videnziali ottenibile con la tran-sazione ex art. 182 ter lf, oggi possibile, anche senza il voto fa-vorevole o l'adesione dei credito-ri pubblici. Ovviamente tale ipo-tesi è praticabile quando le pro-poste sono valutate dal tribuna-le più vantaggiose di alternativivi scenari fallimentari. Nella Cnc, però, quando gli accordi non so-no raggiunti, è possibile accede-re ad un ulteriore soluzione, cer-tamente più vantaggiosa: il con-cordato semplificato, che non ri-chieve il voto dei creditori e ne-pure una percentuale minima di soddisfazione.

—© Riproduzione riservata—

Come superare le incertezze fiscali

Criticità	Soluzione
<i>Note di variazione:</i> nessuna disposizione agevolativa ex art. 26 dpr 633/72	Applicare strumenti ex art. 11, co. 2 o 3 l. 147/2021
<i>Perdite su crediti:</i> dubbi su elementi certezza e competenza deducibilità	Applicare strumenti ex art. 11, co. 2 o 3 l. 147/2021
<i>Sopravvenienze attive da ristrutturazione:</i> dubbi sull'applicazione delle disposizioni Tuir	Applicare strumenti ex art. 11, co. 2 o 3 l. 147/2021
<i>Transazione fiscale:</i> non prevista negli ac-cordi negoziali	Applicare strumenti ex art. 11, co. 2 o 3 l. 147/2021
<i>Dilazioni e sanzioni debiti tributari</i>	Utilizzare strumenti ordinari tributari e agevolazioni dell'art. 14 legge 147/2021
<i>Azioni esecutive in corso</i>	Possibile richiedere misure pro-tettive ex art. 6 e 7 l. 147/2021